



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1415/decA/19**

**DEL 7 maggio 2015**

**Oggetto:** Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione delle modalità attuative delle leggi regionali a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche (LR 15/1992 come modificata dalla LR 20/1997 e dalla LR 2/2007 art. 33) e la formulazione di proposte di revisione normativa.

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sulla organizzazione amministrativa della regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Legge 15 del 27 agosto 1992 " Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" come modificata dalla Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20;

VISTA la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) – art. 33, comma 3, di modifica della L.R. n. 15/1992;

PREMESSO che:

- l'art. 4 della succitata Legge Regionale n. 20/97 prevede interventi di assistenza in favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche aventi carattere invalidante, che siano assistite dal Centro di Salute Mentale competente o dai Servizi deputati alla tutela della salute mentale di cui all'art.1, comma 2 della L.R. n. 20/1997 (Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e " Servizio della tutela materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici);
- art. 33, comma 3, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", ha modificato le modalità di erogazione dei sussidi economici prevedendo che siano concessi per i tempi e gli obiettivi definiti dai piani di intervento e che, in alternativa ai sussidi, possa essere previsto il finanziamento di interventi di inserimento e di socializzazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N.1514/DEC/19

DEL 7 MAGGIO 2015

CONSIDERATO che:

- l'attuazione della legge regionale 15 del 27 agosto 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ha mostrato nel tempo un trend crescente della spesa connessa, in ragione delle modalità attuative della norma stessa, che hanno privilegiato l'erogazione del sussidio economico rispetto agli interventi di socializzazione e di integrazione sociale definiti da piani di intervento;
- la tutela della salute mentale rappresenta infatti una finalità complessa per il raggiungimento della quale concorrono, nei tre ambiti preventivo-terapeutico-riabilitativo, molteplici azioni assicurate dai Servizi deputati alla tutela della salute mentale, che devono garantire l'integrazione degli interventi e la continuità terapeutica, previa attenta valutazione dei servizi e delle risorse presenti e attivabili nel territorio;
- l'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 33, comma 3, della Legge Regionale 29 maggio 2007, richiede un aggiornamento organico negli obiettivi e nelle modalità di intervento;

RITENUTO necessario procedere alla revisione delle modalità attuative degli interventi previsti dalla legge regionale 15 del 27 agosto 1992, e successive modificazioni e integrazioni, con l'obiettivo di rafforzare il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario di elaborare, in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, che garantisca servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e una maggiore appropriatezza ed efficacia degli interventi messi in atto a favore dei soggetti con disturbo mentale;

RITENUTO necessario, allo scopo di pervenire in tempi rapidi alla revisione delle modalità attuative della Legge regionale 15 del 27 agosto 1992, e successive modificazioni e integrazioni, e di pervenire all'eventuale formulazione di proposte di revisione normativa, avvalersi di un gruppo di lavoro composto da Medici specialisti in Psichiatria e Neuropsichiatria infantile, Psicologi e Assistenti Sociali, che funga da supporto tecnico alla Direzione generale delle Politiche sociali;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo,

**DECRETA**

ART.1 È istituito presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale delle Politiche sociali, il gruppo di lavoro così composto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N.1514/DEC/19

DEL 7 MAGGIO 2015

- Marika Batzella, Direzione generale Politiche Sociali, con funzioni di coordinamento,
- Paola Pau, Direzione generale Politiche Sociali,
- Enzo Camerada, ASL 8,
- Severino Casula, ASL 3,
- Maria Rosaria Cherchi, ASL 6,
- Alessandro Coni, ASL 6,
- Augusto Contu, ASL 8,
- Amadeus Ehrhardt, ASL 2,
- Luisangela Pittau, Comune e Plus Sanluri,
- Alberto Santoru, ASL 8,
- Maria Rosa Rassu, ASL 1,
- Laura Mattiello, ASL 7,
- Cristina Usai, Comune di Quartu,
- Un componente designato dall'ANCI.

ART. 2 Il gruppo di lavoro, con funzioni consultive e di supporto tecnico alla Direzione generale delle Politiche Sociali, avrà il compito di proporre, in tempi rapidi, la revisione delle modalità attuative delle leggi regionali a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche (LR 15/1992 come modificata dalla LR 20/1997 e dalla LR 2/2007 art. 33) e di formulare eventuali proposte di revisione normativa.

ART. 3 Il gruppo di lavoro potrà essere integrato con ulteriori professionalità in relazione a specifici temi che saranno oggetto di approfondimento.

ART. 4 La Direzione generale delle Politiche Sociali assicura le funzioni di coordinamento e di segreteria dei lavori del gruppo tecnico.

ART. 5 Non è previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori del gruppo tecnico, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti, a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru

AM/DG Politiche sociali